



31/08/2021

OGGETTO: Green Pass e attività lavorative

Il 17 giugno 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce le **disposizioni attuative** dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». In particolare, il decreto disciplina le modalità attuative della **Piattaforma nazionale digital green certificate** (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, ossia del sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

Quanto agli obblighi contenuti nel provvedimento rispetto all'esercizio delle attività lavorative, è opportuno ribadire che, ad oggi e fino a nuove disposizioni, **sussistono solo due ipotesi speciali** in cui il legislatore, pur con formulazioni differenti, ha dato una regola per tutti gli appartenenti a un determinato settore.

Il **primo caso** riguarda un'ipotesi in cui sussiste l'**obbligo vaccinale** per il lavoratore dipendente, definito quale condizione per lo svolgimento della mansione: si tratta degli **esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, per i quali la vaccinazione è requisito essenziale per l'esercizio della professione**, ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 44/2021 (convertito dalla legge 76/2021). Peraltro, a proposito di costoro, il sistema di controllo dell'avvenuta vaccinazione e la circolazione della relativa informazione **prescindono dal sistema del green pass**.

Nel **secondo caso** la norma non descrive la vaccinazione come requisito della prestazione, ma **prescrive a tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario l'obbligo di essere dotati del green pass**. Si tratta dell'articolo 9-ter del D.L. 52/2021, introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 111/2021, il quale, però, motiva la scelta in base ad un interesse pubblico generale (e non in relazione alle prestazioni lavorative) e cioè tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza delle lezioni e dell'attività didattica. In tale contesto, la legge ha autorizzato, con una norma ad hoc, i responsabili apicali degli istituti scolastici al controllo della certificazione verde.

In tutti gli altri casi non sussiste l'obbligo di vaccinazione e/o il possesso del Green pass, quale requisito essenziale per l'esercizio della professione.

A tale proposito il Garante della privacy, ha affermato che i trattamenti dei dati relativi alle vaccinazioni è necessario per finalità di medicina del lavoro e che gli stessi, anche alla luce del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro", firmato in data 6 aprile 2021 dal Governo e dalle parti sociali, e delle allegate "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19 nei luoghi di lavoro", sono espressamente affidati esclusivamente a **professionisti sanitari** (es. medico competente, altro personale medico o medici INAIL).

Pertanto, anche laddove un'azienda avesse attivato internamente un punto di vaccinazione dedicato ai propri dipendenti, la scelta se sottoporsi al vaccino o meno, resta sempre e comunque una scelta volontaria.

In tale quadro, **il datore di lavoro**, spiega il Garante per la Privacy, **può venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente** come condizioni di lavoro al fine di attuare le misure indicate dal medico competente e, qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, deve adibire il lavoratore, se possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

In ultimo, il tema del green pass relativo all'accesso alle **mense aziendali** e locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti: il Governo, con una FAQ, ha chiarito che per l'accesso per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori devono essere muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, aggiunge il Governo, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19.

In sostanza, allo stato, fuori da obblighi normativi, il Garante della privacy non considera legittimo il controllo da parte del datore di lavoro del dato concernente la vaccinazione del dipendente, neppure a mezzo del green pass.